

SENT. n. 11595/18/10
CRON. n. 6900/18/10
Rep 12563/18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. prima

In persona del giudice **Dr.ssa Franca Mangano** Presidente
Dr. Vincenzo Vitalone Giudice est.
Dr.ssa Monica Velletti Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. 67163/2016

TRA

**M. I. B. B., D. B. F. L. F. B. F.,
A. G. B., M. C. G. B., N. G. B., S. G.
B., L. R. B.**

rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Fachile

ATTORI

E

Ministero dell'Interno

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda degli attori in epigrafe indicati per far accertare la loro cittadinanza italiana in virtù della presunta discendenza da cittadini italiani non può essere accolta.

Nell'atto introduttivo del giudizio hanno ritenuto di far discendere il loro diritto dalla discendenza da **R. P. G.**, nata in Italia nel 1878 ed ivi emigrata in Brasile, deducendo che la stessa aveva trasmesso la sua cittadinanza italiana a tutti i suoi discendenti in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale 87/1975 e 30/1983 che hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 10 comma 3 della preesistente legge della cittadinanza n° 555/1912 nella parte in cui non prevedevano che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana il quale, *iure sanguinis*, va equiparato al figlio nato da padre cittadino italiano; nonché ha dichiarato incostituzionale la legge suddetta che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che avesse contratto matrimonio con cittadino straniero indipendentemente dalla sua volontà e da un'espressa rinuncia in tal senso.

Gli attori inoltre hanno fondato la loro pretesa richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione 4466/2009 secondo la quale dev'essere riconosciuta la cittadinanza italiana alla donna che, pur avendo contratto matrimonio con cittadino straniero, ha perso l'originaria cittadinanza contro la sua volontà, riconoscendo conseguentemente al suo discendente, pur cittadino straniero, il diritto di essere comunque riconosciuto anche cittadino italiano per discendenza. Precisandosi che "per effetto delle

sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria."

Orbene vi è da osservare che dallo schema della discendenza, come ricostruito dagli attori, la loro ava contrasse matrimonio in Brasile con cittadino di quel paese nel 1896 generando il figlio M. B. nato nel 1899, e pertanto ben prima dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza del 1912 inapplicabile al caso in esame, cosicché le sentenze sopra richiamate possono avere esclusivamente un riflesso nella individuazione del principio ivi fissato, seppur non sono direttamente riferibili alla normativa anteriore al 1912.

In forza di ciò deve ritenersi che il principio di non discriminazione, assumendo un profilo di natura costituzionale, merita di essere applicato anche alla disciplina anteriore al 1912, tutelando in tal modo la posizione della donna cittadina italiana, destinata a perdere la cittadinanza con un meccanismo del tutto simile a quello che avrebbe poi costituito il contenuto della successiva legge sulla cittadinanza, sostituiva del codice del regno.

La discendenza degli attori dall'ava comune è quindi provata documentalmente e conferma il documento in cui è ricostruita la loro discendenza, seppur risulta che il cognome B. del figlio della G., viene successivamente trasformato in B.

Le spese legali rimangono compensate non avendo il Ministero contestato la domanda.

PQM


Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n°r.g.67163/2016 così dispone:

- 1) Dichiara M. I. B. B. nata in Brasile il 19.9.1928, N. G. B. nata in Brasile il 10.5.1959, M. C. G. B. nato in Brasile il 10.10.1962, S. G. B. nato in Brasile il 19.11.1969, A. G. B. nato in Brasile il 24.7.1964, D. B. F. nata in Brasile il 13.6.1994, L. F. B. F. nato in Brasile il 3.4.1997 e L. R. B. nato in Brasile il 20.3.1991 cittadini italiani
- 2) spese compensate.

ROMA, 9.5.2018

Il Giudice
Vincenzo Vitalone

Il Presidente
Franca Mangano



Depositato in Cancelleria

IL CANCELLIERE C1
DI UBALDO ENRICO

Roma, il 5/6 GEN 2018



IL CANCELLIERE C1
DI UBALDO ENRICO